

RACC. ____

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE,
CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI
DELL’ART. 34 D. LGS. 50/2016, PRESSO LA STRUTTURA DI VIA
SANT’AGATA, SIENA E PRESSO L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI
SIENA – CIG: 9516762870**

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio

fra

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), codice fiscale n. 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal Dott. Enrico Carpitelli, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

e

- VIVENDA SPA (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Appaltatore”, “Ditta” e “Operatore economico”), con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Antolisei n. 25, codice fiscale n. 07864721001, iscritta alla CCIAA di Roma, rappresentata dal Dott. Giorgio Federici, nato a _____ domiciliato per il

presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con Determinazione n. 719/22 del 30/11/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata senza bando per l'affidamento del "Servizio ristorazione, con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 50/2016, presso la struttura di via Sant'Agata, Siena e presso l'Università per stranieri di Siena UNISTRASI";
- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Capitolato Speciale di Appalto (CSA) e suoi allegati, la Lettera di invito - Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;
- che con Determinazione n. 769/22 del 28/12/2022 si è provveduto ad approvare il verbale del 16/12/2022, repertorio n. 713 e raccolta n. 1878, delle operazioni di gara e ad aggiudicare all'Operatore Economico in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP la procedura di cui trattasi;
- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti a carico dell' Operatore Economico i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente ad interim Dott. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o Contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. 0033763 del 19/12/2022;

- che ai fini delle verifiche antimafia si è accertato mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) che l'Operatore economico è stato iscritto nella White list della Prefettura di Roma in data 19.12.2022 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore economico ai fini della stipula del presente contratto mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per la Società;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto di cui al D.Lgs. 159/2011 è soggetto alla risoluzione *ipso iure* di cui all'art. 108, c. 2 Codice appalti;
- che l'Azienda, acquisita la disponibilità dell'Operatore economico, si è avvalsa della possibilità di ricorso all'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto di cui all'art. 32, co. 8 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 21 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 36, co. 6 del Capitolato speciale di appalto;
- che con Determinazione dirigenziale n. 90/23 del 17/02/2023 è stata autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto, con decorrenza del termine di esecuzione fissata al giorno 14 gennaio 2023;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dott. Enrico Carpitelli affida a VIVENDA SPA che, nella persona del Dott. Giorgio Federici, si obbliga legalmente e

formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di ristorazione, con applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi dell'art. 34 D.lgs. 50/2016, presso la struttura di Via Sant'Agata, Siena e presso l'Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI)".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati, come pubblicati in sede di gara (di seguito indicato come "Capitolato") che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A".

- nell'Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

- nel Progetto di riassorbimento del personale così come presentato dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato allo stesso.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data del 14 gennaio 2023, termine di avvio dell'esecuzione dell'appalto disposto dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 21 luglio

2021, n. 108 e dell'art. 36, co. 6 del Capitolato speciale di appalto e ratificato con Determinazione dirigenziale n. 90/23 del 17/02/2023.

L'Operatore economico è tenuto a garantire la prestazione anche dopo la scadenza di cui sopra agli stessi patti e condizioni del contratto in essere fino all'individuazione del nuovo contraente o fintanto che il servizio non venga assunto in gestione direttamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 1.527.220,00 (euro unmilione cinquecentoventisettemiladuecentoventi/00) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall'Operatore Economico, e così riportati:

- Pasto completo S. Agata: Euro 5,85 (euro cinque/85) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 1: Euro 4,00 (euro quattro/00) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2: Euro 5,00 (euro cinque/00) IVA esclusa;
- Pasto completo UNISTRASI: Euro 5,85 (euro cinque/85) IVA esclusa.

Il suddetto corrispettivo massimo risulta determinato in base al numero complessivo dei pasti stimato dall'Amministrazione. Tale quantitativo è da considerarsi puramente indicativo, di conseguenza esso non costituisce alcuna garanzia sul numero di pasti che saranno effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione dell'appalto e che costituiranno il termine di determinazione dell'effettivo corrispettivo contrattuale, in quanto l'Azienda procederà al pagamento esclusivamente dei pasti erogati.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese, il trasporto ed ogni altro onere espresso e non dal

presente contratto inerente e conseguente al servizio oggetto di affidamento.

Per il presente appalto non è stato redatto il DUVRI (Documento di Valutazione Rischi da Interferenze) atteso che il RUP, sentito il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione), non ha ritenuto sussistenti rischi da interferenza. Non sono, quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'aggiudicatario: vivendaspa@pec.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per

l'intera durata contrattuale.

ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. 9516762870.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD;
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI,

secondo le prescrizioni Del D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Ai fini del rispetto dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore

Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta)

giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni sopra previste per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al

presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Dott. Giorgio Federici esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L'Operatore Economico si obbliga ad

inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. 9516762870. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato dall'Operatore economico e, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

**ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

La dott.ssa Barbara Capitoni, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 45 del Capitolato speciale di appalto.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 30 e ss. del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare

che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio affidato nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. .

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con

l'indicazione del seguente CIG n. 9516762870. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni

né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti per l'esecuzione del servizio e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

**ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana.it, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

La Ditta è comunque tenuta al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali attività manutentive relative all'hardware e al software concessi in uso dall'Azienda all'Operatore economico dovranno essere effettuate previo accordo fra le parti allo scopo di evitare il prodursi di rischi interferenziali.

ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'erogazione del servizio deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato speciale di appalto.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le seguenti penalità:

- € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
- € 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione *ad hoc*;
- € 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 14 del Capitolato;
- € 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 11 e 19 del Capitolato;
- € 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
- € 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per

mancato rispetto dei quantitativi minimi previsti dai vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dall'art. 10 del Capitolato;

- € 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell'organizzazione offerta con riguardo all'organico presente e alle modalità organizzative e di gestione del servizio;
- € 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'articolo 9 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per l'eventuale danno economico procurato;
- € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù;
- € 150,00 per accertato utilizzo improprio dell'*hardware* e *software* messi a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;
- € 50,00 per ogni intervento di ripristino dell'*hardware* e/o del *software* messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali non sanzionate con le penali di cui sopra sarà applicata a carico dell'Operatore economico una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui la mancata apertura anche di una sola delle due strutture interessate dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Operatore economico e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Prima di applicare la penale, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore l'avvio del procedimento tramite PEC; l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni potrà

inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore, operando detrazioni sulle fatture emesse o, in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 15 che dovrà essere reintegrata senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la validità e fondatezza delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.

Qualora sia accertato un grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita del servizio l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, invitando con comunicazione a mezzo pec il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di mancata apertura anche di una sola delle strutture in cui viene erogato il servizio per più di cinque giorni consecutivi;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Operatore economico, nei casi previsti dalla legge;
- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;
- in caso di impiego di personale non dipendente dell'Operatore economico;
- in caso di abbandono dell'appalto o di interruzione non motivata del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- in caso di reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- in caso di mancato rispetto del Progetto di assorbimento del personale presentato dall'Operatore economico in applicazione dell'art. 28 del Capitolato;
- in caso di ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- in caso di utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e nelle relative grammature offerte dall'Operatore;
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso della durata del contratto,

- che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010;
 - in caso di subappalto;
 - in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
 - in caso di sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e autorizzazioni di cui all'articolo 23 del Capitolato;
 - in caso di reiterate violazioni del Listino prezzi relativo ai prodotti erogati nell'ambito del servizio bar/caffetteria di cui all'art. 4 del Capitolato;
 - in caso di violazione del divieto di modifica della destinazione d'uso dei locali di cui all'articolo 6 del Capitolato di appalto;
 - in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei

danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2023/50/2657762 del 10/01/2023 munita di firme digitali con la quale

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 45.435,99 (euro quarantacinquemilaquattrocentotrentacinque/99). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 30 % per il possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e di un ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 presentate in copia e conservati agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 33 del Capitolato, la Società ha

prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 249442113 del 01/01/2008 rilasciata da _____ recante condizioni conformi a quelle previste nella suddetta disposizione capitolare e dichiarazione di Generali Italia S.p.A. del 10/01/2023 relativa alla vigenza ed efficacia di suddetta copertura assicurativa.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

ART. 16 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 17 RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e con le modalità ivi previste.

Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o Accordi quadro di Centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

**ART. 18 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE
O NEL CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto sotto la lett. B (All. B) . Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L'imposta di bollo pari ad Euro 240,00 (euro duecentoquaranta/00) è posta a carico dell'Appaltatore ed è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

ART. 21 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme

contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il

Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dott. Giorgio Federici dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 4 Modifica di contratto; - 6 Fatturazione e pagamenti; - 11 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore; - 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 17 Recesso; - 22 Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto